

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente per i prodotti fabbricati dalle società elencate qui di seguito:

Paese	Società	Aliquota del dazio provvisorio (%)	Codice addizionale Taric
Malaysia	Samsung Electron Devices (M) SDN, BHD, Negeri Sembilan, Darul Khusus	0,0	A117
	Tutte le altre società	5,2	A999
India	Tutte le società	21,2	—
Repubblica di Corea	Tutte le società	20,4	—
Repubblica popolare cinese	Tutte le società	11	—

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. L'immissione di libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

#### Articolo 2

1. Fatto salvo l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate che si sono manifestate entro il termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le loro osservazioni per iscritto o chiedere un'audizione alla Commissione entro un mese dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono presentare osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2000.

Per la Commissione  
Pascal LAMY  
Membro della Commissione